



CITTÀ DI MANFREDONIA
1° Settore – 2° Servizio Attività produttive

Prov. N. 318

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 11/04/2018 la Guardia di Finanza Compagnia di Manfredonia elevava, nei confronti del sig., nato a il e residente in Monte Sant'Angelo alla via , il verbale trasmesso con nota prot. n.171127/18 di constatazione in merito alla disciplina dei prezzi in violazione dell'art. 51 della Legge n.99 del 23/07/2009 relativo all'obbligo di registrazione al sistema "Osservaprezzi Carburanti" accessibile all'indirizzo web:https://carburanti.mise.gov.it., e nel contempo ha indicato la modalità di estinzione del procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento nella misura ridotta di € 1.032,00.
- nei termini previsti dagli artt. 16 e 18 della L. 689/1981, sono pervenuti scritti difensivi in data 08/05/2018, acquisiti al protocollo comunale in pari data al n. 15673, con richiesta di annullamento del verbale e audizione personale;
- con nota prot. n. 20990 del 19/06/2018, è stato convocato per l'audizione personale il sig., per il giorno 28/06/2018 presso la sede comunale;
- in data 28/06/2018 si è proceduto all'audizione personale del sig. sulla base della richiesta di annullamento del verbale con la quale lo stesso ha dichiarato che nella giornata dell'11 aprile c.a. il sito dell'Osservatorio prezzi carburanti non era funzionante a causa di problemi tecnici;
- in data 3/7/2018 l'Ufficio verificava sul sito dell'Osservatorio l'effettivo mancato funzionamento del sistema dalle ore 2,00(notte) del 10 aprile 2018 alle ore 19,00 del giorno 11 aprile 2018;

Atteso che, sulla base dell'art.2 del D.M. del 20/3/2013, "*non costituisce inadempimento all'obbligo di comunicazione dei prezzi la mancata trasmissione della comunicazione nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico stesso*";

Vista la nota della Guardia di Finanza del 10/10/2018 prot.n.36223;

Visti:

- il D.M. del 20/3/2013;
- l'art.107 del D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 16 e 18 della L. 24/11/1981, n. 689;
- la Legge n.99 del 23/07/2009;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 21/06/2018;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposita ordinanza ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981;

Constatata la propria competenza ad adottare il provvedimento de quo ai sensi dell'art.61, co.1° della Legge Regionale n.24/2015 e dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni sopra descritte,

1. l'archiviazione del verbale elevato in data 11/04/2018 dalla Guardia di Finanza Compagnia di Manfredonia nei confronti del sig., sopra identificato;
2. di comunicare tale decisione alla Guardia di Finanza di Manfredonia, come previsto dall'art.18, co.2 della L.689/1981;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.
Manfredonia, 20/11/2018

Il Capo Servizio
F.to Ing. Marco Ferrara

Il Dirigente a.i.
F.to Dott.ssa M. Sipontina Ciuffreda

Il presente atto è stato notificato il 22/11/2018

